

Andrea Patroni Griffi

Le leggi razziali e i giudici: considerazioni sugli spazi dell'ermeneutica giudiziaria nel regime fascista

(doi: 10.14111/83978)

Le Carte e la Storia (ISSN 1123-5624)

Fascicolo 1, giugno 2016

Ente di afferenza:

Seconda Università degli studi di Napoli (Unina2)

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.

Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

Licenza d'uso

L'articolo è messo a disposizione dell'utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla licenza d'uso Rivisteweb, è fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimenti utilizzare l'articolo, per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati.

Le leggi razziali e i giudici: considerazioni sugli spazi dell'ermeneutica giudiziaria nel regime fascista*

di Andrea Patroni Griffi

1. *Giudici, fascismo e interpretazione della legge*

L'analisi della giurisprudenza italiana, nel periodo fascista, relativamente al momento assai critico dell'applicazione delle cosiddette leggi razziali, mostra un giudice che, pur non operando più nell'ordinamento liberale, e senza essere accompagnato dalle garanzie di indipendenza proprie dello Stato costituzionale, comunque non sembra abiurare il suo ruolo tecnico-giuridico, e non politico, di interprete della legge¹. Nelle sentenze, al di là dei necessari distinguo, è possibile generalmente cogliere lo sforzo del ragionamento giuridico, e il rispetto della razionalità legale, sia pure nell'ordinamento dato, in particolare nella redazione degli atti e nella argomentazione giuridica dell'impianto motivazionale. Si esamini l'azione del giudice: l'esposizione dei fatti da cui origina la controversia; lo spazio ermeneutico necessario a ricavare la norma giuridica dal testo scritto; la conseguente applicazione della norma generale e astratta al caso concreto, che peraltro ne presuppone l'interpretazione.

Si tratta di tre momenti ognuno dei quali contraddistingue l'attività attraverso la quale il giudice, all'esito della dinamica processuale, trova nel diritto la risposta al fatto della vita, che sfocia nella sentenza.

Dalla lettura delle sentenze, in particolare di quelle riferite all'applicazione delle leggi razziali², emergono – chiari ed evidenti, nella loro drammatica forza – “fatti” che costituiscono vicende dolorose e umanissime. Si intuisce l'azione di chi intendeva spesso trarre vantaggi personali dall'applicazione in giudizio delle leggi antiebraiche; le quali – non va dimenticato – spaziavano dal matrimonio, alla famiglia, al lavoro, alla proprietà. In certo qual modo, dalla vita dei sentimenti esse pervadevano quella economica (in realtà tra di loro intimamente collegate), come quando, privando una persona del sostentamento economico, si incidava in modo devastante sulla sua stessa vita familiare.

Il fine di escludere gli ebrei dalla società e dalla scena pubblica fu perseguito dal regime con la legislazione razziale, che pose una serie di norme di carattere speciale, configurando una sorta di Stato di eccezione permanente per gli ebrei di nazionalità italiana con conseguenze gravissime sul loro *status*. La giurisprudenza, però, almeno in diverse sue pronunce,

*Testo scritto a partire dalla relazione tenuta nella sessione (*Resistere ancora. Memoria del male, volti del bene*, Convegno su *Auschwitz e la crisi dell'identità europea*, Giornata della Memoria, Centro interuniversitario di ricerca bioetica CIRB, Università degli studi di Napoli Federico II, Napoli 27 gennaio 2015.

ridimensionò, come si vedrà, la portata normativa e quindi applicativa della legislazione discriminante. Il giudice in questi casi sembrò quasi rivendicare alla propria funzione spazi interpretativi ampi, soprattutto di fronte a regole, che, derogatorie di norme generali in danno degli ebrei o espressione di norme speciali applicabili solo a questi, miravano alla costituzione di uno *status* di eccezione in ragione dell'appartenenza alla "razza".

Sino a che punto tale giurisprudenza sia riuscita a ridimensionare la portata normativa e quindi applicativa della legislazione razziale³ è – ben inteso – difficile valutare. Dai casi giurisprudenziali emerge uno spaccato drammatico di miserie e tragedie umane, in ordine alle quali i giudici, pur formati in epoca liberale, furono chiamati a far rispettare leggi fasciste, regole "ingiuste" da applicare ai casi concreti di quei tragici tempi, in cui diritto e giustizia, al di là di ogni neopositivismo giuridico, potevano davvero non incontrarsi affatto⁴.

In tal senso, l'interpretazione che i giudici italiani diedero alle leggi fasciste e, in particolare, alla legislazione antiebraica, rappresenta non una testimonianza di "resistenza", almeno nel senso autentico e pieno del termine. Parliamo infatti dell'ordine giudiziario in un apparato dello Stato (fascista), peraltro all'epoca privo di quegli "anticorpi", in termini di indipendenza dal governo e dal potere politico, che la Costituzione repubblicana avrebbe poi introdotto proprio in ragione di quanto avvenuto durante il ventennio fascista⁵. In quella giurisprudenza, però, si possono già intravedere i lineamenti identificativi di un giudice "colto", espressione di un'élite culturale, spesso cattolica⁶, consapevole che il "diritto si pone quale crocevia fra le culture" e che, in definitiva, il "diritto non può essere mera tecnica se si radica nella storia"⁷.

Il tema, allora, è comprendere se quei giudici, grazie alla cultura giuridica formatasi nella temperie liberale, abbiano avuto e, soprattutto, se abbiano potuto e voluto utilizzare strumenti, ermeneutici e processual-formali, non per "contrastare", ma almeno per temperare la portata normativa di leggi gravemente lesive dell'"umano"⁸.

È questo un tema assai complesso. Si tratta di indagare sul ricorso all'ermeneutica della legge da parte di un giudice, di formazione liberale, che risente ancora dell'ideale illuminista della "bontà" intrinseca della legge, ma che si trova di fronte a leggi che distorcono i principi sulla base dei quali quel giudice stesso si è a suo tempo formato. In quel drammatico frangente storico, chi esercita *juris dictio* si trova dinanzi a un crocevia. Essere mera *bouche de la loi* significherebbe per il giudice fungere da voce della legislazione fascista, capace di travolgere i principi dello Stato liberale. Ma il non applicare la legge avrebbe ugualmente contraddetto per quel giudice i principi dello Stato liberale. Tanto che un autorevole studioso come Guido Zanobini, nel suo manuale e in pieno fascismo, ebbe a sottolineare come "sarebbe un grave errore ritenere che i principi dello Stato di diritto e gli istituti della giustizia amministrativa, perché sorti nell'ordinamento dello Stato liberale, siano incompatibili coi principi del regime fascista"⁹.

Non vi è dubbio che in giurisprudenza, e nella concreta applicazione giudiziaria delle norme al fatto, si vengano a determinare situazioni di assoluta distanza tra principi dello Stato liberale e leggi fasciste, rispetto alle quali sembra talora intravedersi se non "reazioni", almeno una volontà, semmai mascherata sotto il vestito del formalismo giuridico, di ridimensionare il dettato normativo: sia pure, certo, con posizioni che variano da Corte a Corte, da giudice a giudice, in definitiva da persona a persona. Il dilemma è quello stesso che ritroviamo sintetizzato nelle parole di Arturo Carlo Jemolo:

Per molti anni non ho mai deflesso dal principio dell'interpretazione schietta della legge, anche quando essa portava a conculcare valori politici (che mi erano cari). Mi consentivo soltanto di tacere là dove la battaglia tra due interpretazioni era aperta, e l'interpretazione che a me sembrava la vera consacrava una soluzione che sentimento politico o morale definiva cattiva, e che poteva venire evitata con l'interpretazione che io ritenevo errata. Ma vennero delle forme di persecuzione che giudicavo particolarmente odiose – alludo a quella razziale – e qualche nota ho scritto, per sostenere interpretazioni della legge che sapevo contro la *voluntas legis*, errate, cioè¹⁰.

Lo stesso dilemma ritorna forse anche nelle decisioni di alcuni giudici¹¹, che dovettero applicare la legge al caso concreto negli anni tragici del fascismo, e che in realtà più che operare interpretazioni palesemente errate e con un fine politico di “resistenza” alle leggi razziali (il che non avvenne), ne ridussero però tendenzialmente l'ambito di applicazione, rifiutandone, in quanto metagiuridica, la portata “rivoluzionaria”, che pure in sostanza tali leggi contenevano. Una portata che, se accettata, avrebbe potuto condurre a non riconoscere, come il Governo fascista intendeva, neanche più il diritto al ricorso avverso il provvedimento attuativo della legge. Al contrario, i giudici, proprio in forza del principio di legalità, di rispetto dell'ordinamento generale, giunsero anche a censurare tanti provvedimenti amministrativi attuativi delle leggi antiebraiche.

Per i giudici le leggi razziali vennero considerate deroghe, eccezioni straordinarie a principi purtuttavia ancora validi; da interpretare quindi in modo riduttivo della loro portata, secondo l'antico adagio per cui *exceptio est strictissimae interpretationis*¹², e con interpretazioni talora che giunsero a depotenziare la capacità applicativa delle norme, viste come “aliene” rispetto all'ordinamento generale. E lo stesso Jemolo, “contro l'ondata di fanatismo delle masse e la pressione dall'alto”, giunse nel 1947, *a posteriori*, a riconoscere “ancora una posizione di *resistenza*”, se pure “non eroica”, almeno “dignitosa” in “chi si chiudeva nella torre d'avorio della costruzione scientifica della pura tecnica”, sotto il labile ombrello del formalismo giuridico¹³.

Raramente – lo si è detto – si ebbe opposizione o addirittura resistenza. Qualche caso però lo si può ricordare.

Di resistenza nella forma della disubbidienza civile, ben oltre il diritto, si trattò nel caso del pretore toscano di cui avrebbe parlato Calamandrei (in un discorso alla Camera dei deputati nella prima legislatura), che rifiutò deliberatamente l'applicazione di una norma nel periodo “repubblicano” sull'arresto dei *genitori* dei renitenti alla leva. Una norma che, derogando al principio secondo cui la responsabilità penale è personale, quasi sembrava operare secondo dinamiche di “vendetta trasversale”.

Il prefetto minacciò gravi sanzioni: “Considererò il vostro rifiuto come atto di sabotaggio e pertanto prenderò provvedimenti anche contro di voi qualora non eseguite i miei ordini. Assicurate”. Ma il pretore, pure in regime di occupazione tedesca, non ebbe timore di rispondere con queste parole: “Il prestare le carceri giudiziarie per la detenzione di innocenti è atto contrario alla legge e al costume italiano. Dacché servo lo Stato nell'amministrazione della giustizia non ho mai fatto nulla di contrario alla mia *coscienza*”¹⁴.

All'opposto, vi saranno casi di giudici *militanti* del Pnf. E così si potrebbero ricordare diverse figure di procuratori generali¹⁵, magistrati, più contigui al Governo, oppure certa giurisprudenza, come nel caso di un pretore, che giunge a esaltare sullo stesso piano politico le leggi razziali, dove si riferisce ad “*assoluto* divieto sancito dalle recentissime leggi *opportuna*mente adottate per la difesa della *nostra razza*” per cui è “necessaria una repressione che, se vuol essere efficace e *ammonitrice*, non può essere affievolita con la concessione

di *immeritati benefici*”¹⁶. È significativo il linguaggio utilizzato, carente di rilievo tecnico-giuridico, ma ontologicamente politico, usato evidentemente da parte di chi pronuncia diritto non da giudice, ma da convinto fascista.

2. Profili di analisi della giurisprudenza

In sede giurisprudenziale, una prima fondamentale questione interpretativa, preliminare a ogni altra, riguardava l’interpretazione dell’articolo 26 del Regio decreto legge n. 1728 del 1938, in cui sembrava espressamente riservarsi al Ministro dell’Interno le questioni applicative delle leggi razziali, con esclusione di strumenti di gravame in via amministrativa e soprattutto giurisdizionale. Una norma che, ricavata dall’articolo 26, avrebbe avuto una portata del tutto destabilizzante, veramente “rivoluzionaria”: avrebbe cioè di fatto azzerato i principi liberali in tema di diritto di difesa, processo e giurisdizione. Il tenore della disposizione era il seguente:

Le questioni relative all’applicazione del presente decreto saranno risolte caso per caso dal Ministro per l’interno sentiti i Ministri eventualmente interessati e previo parere di una commissione da lui nominata. Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame sia in via amministrativa sia in via giurisdizionale.

La giurisprudenza seguì sul piano ermeneutico una via alternativa, volta sostanzialmente a “riscrivere”, contro la posizione del Governo, la disposizione, limitandone la portata e negando soprattutto il generale divieto di gravame sulla decisione del ministro. L’amministrazione avrebbe potuto ritenersi bensì competente “solo” a decidere chi fosse ebreo e chi no¹⁷, ma non avrebbe potuto decidere su tutte le questioni conseguenti, sulle quali i giudici si considerano competenti¹⁸.

Peraltro la stessa decisione del 6 ottobre del 1938 del Gran Consiglio, che aveva approvato la “Dichiarazione sulla razza”, fu considerata irrituale e quindi non “costituzionale”; in qualche modo più politica che giuridica, perché non rientrante nelle questioni aventi carattere costituzionale ai sensi della legge n. 2693 del 1928¹⁹.

È chiaro che già questa posizione, assunta dalla giurisprudenza, incidente sulla tutela giurisdizionale delle persone colpite dai provvedimenti razziali, depotenziava in origine la portata applicativa della relativa legislazione. Si tratta di una vicenda giudiziaria, che rappresenta un’importante cartina di tornasole nell’esame del rapporto tra i giudici e una norma dal forte significato politico per il regime, che nacque dal caso di un’insegnante, la signora Moscati, dispensata dal servizio per la cosiddetta legislazione razziale e che chiese la pensione. L’avvocatura dello Stato eccepì l’incompetenza della Corte dei conti, che inizialmente aveva aderito a una tale interpretazione, ritenendo che “tutto”, come detto, rientrasse nella competenza del ministro, nel presupposto del divieto assoluto di gravame. La Corte dei conti, ricostruita la natura politica del provvedimento, ne fece derivare la propria incompetenza a favore del ministro.

Tale sentenza, in sede di dottrina, sarebbe poi stata criticata aspramente da Jemolo, che considerò avulsa dall’ordinamento l’interpretazione del giudice contabile, dovendo il ministro ai sensi dell’art. 26 “decidere egli solo il punto: chi sia ebreo”. Questa interpretazione, che riconosceva ai giudici, sconfessando l’orientamento riportato della Corte dei conti, i compiti di valutare la legittimità degli atti esecutivi della legislazione e garantiva quindi il diritto alla difesa degli ebrei, venne invece condivisa dai giudici del Consiglio di Stato, della Corte di Cassazione e dai giudici di merito. E fu proprio la Cassazione, presieduta da Costamagna, considerato tra i giuristi di regime²⁰, a precisare che la riserva al ministro

riguarda solo l'oggetto da intendersi stretto della legge – chi si trattasse di un soggetto ebreo – e nessun altro aspetto, in quanto “non è dato autorizzare interpretazione estensiva delle norme... che deroghino al sistema generale dei controlli di legalità e della garanzia dei diritti”, giudicando “alquanto artificioso” il ragionamento della Corte dei conti²¹.

L'adesione della Cassazione a tale interpretazione dell'articolo 26, propugnata per primo in dottrina da Jemolo, è fondamentale perché altrimenti non vi sarebbe stata alcuna possibilità, per gli ebrei, di esercizio del diritto di difesa davanti a un giudice. La Cassazione, in verità, al di là di questa importante decisione, diede minore prova di capacità di “interpretazione severa” delle leggi razziali, quando venne a qualificare – si può ricordarlo a mero titolo esemplificativo – ignoranza inammissibile della legge penale la mancata dichiarazione di appartenenza alla “razza ebraica” anche da parte di coloro che si erano da tempo convertiti alla religione di Stato²². Oppure quando, in medesima direzione, il supremo giudice di legittimità negò che il ricorso di un professionista contro la cancellazione dall'albo perché di “razza ebraica” potesse produrre l'ordinario effetto sospensivo²³.

D'altro canto, fu la Corte suprema di Cassazione che, ancora nel 1947, giunse a sostenere che

il decreto legge 2 gennaio 1944 della repubblica sociale italiana che disponeva la confisca a favore dello Stato dei beni dei cittadini di razza ebraica non privava automaticamente i cittadini stessi della capacità di stare in giudizio relativamente a detti beni fino a quando la confisca non fosse stata disposta con decreto del capo della provincia.

Come se fosse possibile per un ebreo, nella Repubblica sociale italiana, destinatario del bando di internamento in campo di concentramento, costituirsi davvero in giudizio²⁴.

In definitiva, nel caso della giurisdizione ordinaria, che pure poteva avvalersi forse di una minore “prossimità”, per la sua natura istituzionale, rispetto al Governo e all'amministrazione, di quanta non ne avesse il Consiglio di Stato, l'azione di interpretazione riduttiva della legislazione fascista non va certo ascritta alla Corte di Cassazione, ma ad altre sedi, quale in particolare la meritevole Corte di appello di Torino, dove fondamentale fu la figura di un uomo come il presidente Peretti Griva; una sede cui le leggi razziali, considerate quali strette deroghe all'ordinamento giuridico liberale, furono interpretate in maniera rigorosamente restrittiva, quasi ai limiti della disapplicazione²⁵.

Quella di Torino fu forse la massima espressione di una giurisprudenza, non sempre smentita dalla Cassazione per altro, che “fece leva sui principi generali dell'ordinamento, attribuendo ad essi portata superiore rispetto alle leggi razziali, nel tentativo di ridurre il più possibile la loro portata”²⁶. *Summa* di una tale giurisprudenza è in un passaggio di una sentenza della Corte di appello torinese, presidente lo stesso Peretti Griva, dove si sostenne apertamente che le cosiddette “leggi razziali” sono “norme che apportano determinate restrizioni alla capacità giuridica dei cittadini, con specifici effetti derogativi delle leggi 29 marzo 1848 n. 688, 19 giugno 1848 n. 735, e 29 giugno 1929 n. 159 art. 4, le quali concedevano agli acatolici il pieno godimento dei diritti civili e politici”. Di conseguenza, “tali norme, nonostante il loro carattere di ordine pubblico, si devono intendere strictissimae interpretationis”²⁷.

3. La giurisprudenza del Consiglio di Stato

Diversa dalla Cassazione, e più vicina semmai alla Corte di appello di Torino, fu la posizione assunta del Consiglio di Stato. Eppure, senza dubbio, il supremo giudice amministrativo aveva, al tempo, per composizione, per sistema di nomina, e per ruolo, una collo-

cazione che lo avrebbe potuto porre in posizione strumentale rispetto alle rivendicazioni della politica e del Governo fascista. Viceversa cercò di non dismettere la sua precipua funzione di “garanzia” dell’individuo nei confronti dell’amministrazione²⁸, offrendo, in talune decisioni, prova di una autonomia che, forse, il più antico e blasonato *Conseil d’Etat* non riuscì a offrire nella Francia di Vichy²⁹.

Certo, avere avuto durante il fascismo presidenti del valore di Raffaele Perla e, soprattutto, di Santi Romano, sicuramente conservatori della scuola orlandiana, ma altrettanto certamente giuristi di grande acume e rigore culturale e scientifico, aiutò a impedire che vi fosse una degenerazione³⁰. E si può ancora ricordare Ferdinando Rocco, fratello del ministro fascista della Giustizia e giurista Alfredo, che fu presidente della IV sezione, segnalandosi per “alcune tra le sentenze meglio motivate e più rispettose dei principi generali dell’ordinamento contro la barbarie delle leggi antisemite, impegnandosi in interpretazioni creative e ardite”³¹.

Nel 1938 e negli anni seguenti, attraverso l’uso di un’interpretazione restrittiva, in quanto eccezione rispetto ai principi generali, e “liberale” del quadro normativo esistente, nonché attraverso il riconoscimento del carattere eccezionale e non “costituzionale” della legislazione razziale, il Consiglio di Stato, da un lato, delimitò la categoria degli atti politici³² e, dall’altro, circoscrisse l’ammissibilità di limitazioni degli strumenti di gravame stabiliti dalla legge, garantendo comunque l’esperibilità dei rimedi giustiziali in materia di provvedimenti sulla “razza” anche quando riguardano lo stesso *status* di ebreo. Nella sua giurisprudenza, non solo, ad esempio, le controversie patrimoniali derivanti dai licenziamenti per motivi di “razza”, vennero considerate assoggettate alle ordinarie garanzie procedurali e processuali³³, ma anche le azioni contro i provvedimenti di revoca della cittadinanza italiana in applicazione delle leggi razziali, di competenza del ministro, furono espressamente considerate a tutela di un diritto soggettivo, qualificato proprio come “uno dei diritti fondamentali della personalità”, con la conseguenza che il giudice amministrativo, al di là dell’espresso divieto di gravame di cui al citato articolo 26, rimise la questione pregiudiziale al giudice ordinario. Ovverosia il Consiglio di Stato, ricostruendo il diritto al ricorso giurisdizionale come garanzia fondamentale, si espresse muovendo dal presupposto della giustiziabilità di tutte le controversie anche nei confronti degli ebrei. Peraltro, in sede consultiva, censurò spesso, nei pareri, gli atti prefettizi di revoca della cittadinanza italiana – annullati, poi, in via di autotutela amministrativa, dall’amministrazione dell’interno – in danno in particolare degli ebrei dei territori acquisiti con il Trattato di pace del 1919³⁴. E così, in una significativa decisione, relativa a un militare, dispensato dal servizio perché ebreo, che riteneva di non essere di “razza ebraica”, invece di dichiarare sul punto la competenza del Ministro e la propria incompetenza, stante il contrasto tra il provvedimento di appartenenza alla razza ebraica e le risultanze dello stato civile e del tribunale arcivescovile, il collegio considerò la questione di stato relativa a “diritti” – che qualificava “fondamentali della personalità” – da risolvere pregiudizialmente da parte del giudice ordinario a cui rimise gli atti³⁵. Di più: Palazzo Spada riconobbe anche allo straniero ebreo, privo quindi in origine dello *status civitatis*, la capacità e legittimazione a ricorrere dinanzi al giudice amministrativo, in quanto anche gli ebrei non italiani “quando risiedono nel regno sono ammessi a godere dei diritti civili”³⁶.

In analoga direzione, il Consiglio di Stato, in un’altra importante decisione, annullò un decreto rettorale revocante l’iscrizione all’anno accademico di uno studente tedesco di madre ebrea, avendo il rettore giustificato l’esclusione sulla base di un “rinvio” alle leggi

tedesche, cioè sulla base del fatto che nel Paese di origine tale iscrizione era vietata. Viceversa il giudice considerò che la revoca, come potere eccezionale e quindi circoscritto, avrebbe potuta essere giustificata solo da situazioni eccezionali, come ad esempio “sopravvenute esigenze di ordine pubblico”, che però non ravvisava nel caso, non applicando quindi la legislazione tedesca³⁷.

La stessa decisione del Consiglio di Stato, con cui si consideravano non soggetti all’obbligo del servizio militare tutti gli ebrei, e, dunque, anche quelli per cui le leggi razziali prevedevano fattispecie di eccezione (“discriminazione”) alla loro applicazione, fu forse solo in apparenza una pronuncia di interpretazione rigorosa delle leggi razziali, evitando, invece, il paradosso di obbligare cittadini di religione ebraica a combattere al fianco dei nazifascisti. E, al riguardo, va soprattutto notato che la decisione, fondata sull’affermazione della prevalenza delle norme speciali sulla “razza” in materia militare rispetto a quelle generali, andava nel senso opposto a quello indicato dal parere del Gran consiglio del fascismo, che il Consiglio di Stato non esitò a qualificare come portante mere affermazioni di principio, che non possono andare contro il dato del diritto positivo³⁸.

Il supremo tribunale amministrativo, poi, elaborò un’illuminata interpretazione dei concetti di indipendenza e inamovibilità dei professori, considerata espressione e garanzia della libertà di insegnamento nel famoso caso del professore Forti, tra i più autorevoli amministrativisti dell’epoca³⁹. E in questa decisione riconobbe ai professori ebrei dispensati dal servizio in forza delle leggi razziali un assegno calcolato sulla base dell’intero trattamento economico, al pari degli altri colleghi cosiddetti “ariani”, non rinvenendo nelle leggi razziali un’espressa deroga sul punto, il che autorizzava ad applicare le norme generali previste nell’ordinamento.

Di fronte a professori ebrei dispensati dal servizio richiedenti un assegno integrativo pari alla differenza tra lo stipendio percepito quando dispensati e la pensione riconosciuta, il Consiglio di Stato rigettò l’eccezione dell’Avvocatura dello Stato circa la competenza della Corte dei conti – e invero vi sarebbe stato comunque qui un collegamento con la materia pensionistica rimessa al giudice contabile – e rilevò che anche i professori ebrei godevano delle

garanzie che contraddistinguono lo stato giuridico dei professori universitari da quello della generalità degli impiegati statali [e che] trovano la loro ragione e il loro principio ispiratore in una di quelle esigenze alle quali tradizionalmente risponde l’istituto dell’inamovibilità e cioè nell’esigenza di salvaguardare la libertà di insegnamento espressamente garantita ai professori.

Sicché concludeva sottolineando come, “nel nostro *vigente ordinamento*, non possa essere disconosciuta ai professori universitari la qualità di funzionari inamovibili e che illegittimamente sia stato negato ai ricorrenti [professori ebrei] quel trattamento economico che la legge loro concedeva in detta qualità”. In realtà, sul piano strettamente giuridico, si sarebbe anche potuto sostenere forse che l’indennità, relativa all’inamovibilità, si rapportasse solo alla voce principale e non ai trattamenti accessori. Ma proprio perciò la decisione acquista anche maggiore rilievo. La sentenza peraltro fu scritta dal consigliere Leopoldo Piccardi, che difese strenuamente le prerogative del giudice amministrativo e fortemente censura, in un *obiter dictum*, quel richiamo, da parte della difesa del Ministero dell’interno all’esercizio del ricorso da parte di un dipendente come un motivo di non ossequio verso il governo. Laddove risolutamente si sottolineava come l’esercizio di diritti e interessi non può neanche consentire “una meno favorevole considerazione” del dipendente da parte dell’amministrazione⁴⁰.

Le ricordate sentenze in tema di applicazione delle legislazione razziale consentono di formulare un generale giudizio sull'azione del Consiglio di Stato durante il fascismo di tendenziale "scelta di continuità", per quanto possibile, con l'ordinamento liberale⁴¹. Si può ricordare, a titolo esemplificativo, come ciò collimasse con la vasta giurisprudenza dopo l'avvento del regime, in particolare con ricorso alla figura dell'eccesso di potere⁴².

Ebbene, pur in presenza di uno Stato autoritario, di un impianto legislativo "nuovo" e "alieno" rispetto al previgente ordinamento, pur di fronte a un tempo di gravi sospensioni delle libertà fondamentali, il giudice amministrativo, in assenza di ogni minima tutela di indipendenza della giurisdizione, sembra in definitiva volere continuare a svolgere quella funzione di tutela delle posizioni soggettive nei confronti delle amministrazioni, che caratterizza nella sua essenza un sistema di giustizia amministrativa⁴³.

4. Una breve notazione conclusiva e di scenario

Alle rapide osservazioni svolte sul ruolo assunto dai giudici e dalla giurisprudenza durante il regime, va aggiunta poi una questione di scenario, assai importante, sebbene tale da non potere essere qui appieno analizzata, relativa alla natura dello Stato fascista, totalitaria – come certamente la Germania nazionalsocialista *in toto* permeata dal *Führerprinzip* – o piuttosto una dittatura che espresse un regime autoritario⁴⁴.

Una differenza che, in sintesi, può forse trasparire da ricostruzioni, profondamente diverse, sul ruolo della magistratura svolte da un segretario di Stato della Germania nazista come Wilem Stuckart e, soprattutto, dal sottosegretario alla Giustizia tedesco Kurt Rothenberger, da un lato, e invece, dall'altro, dal ministro fascista della Giustizia, ma anche giurista del calibro di Alfredo Rocco. Rothenberger scriveva:

Il ritrovamento del diritto non è un processo intellettuale costruttivo o scientifico, ma è in primo luogo l'arte di conoscere gli uomini [...]. Il giurista concettuale, che non vede l'uomo [...] ma solo i concetti, deve sparire [...]. Dal giudice apolitico, neutrale, che si teneva in disparte nello Stato liberale dei partiti, si deve giungere al Nazionalsocialista dall'istinto sicuro che abbia una sensibilità per le grandi mete politiche del movimento. Il giudice costituisce il legame tra il diritto e la politica. Soltanto attraverso il giudice l'abisso fatale tra il popolo e il diritto, tra la concezione del mondo e il diritto, può essere colmato. Quanto più subiettivamente ed esclusivamente il giudice è legato alle idee del Nazionalsocialismo, tanto più obiettive e giuste saranno le sue sentenze⁴⁵.

Da queste parole derivava, chiara e incolumabile, la negazione completa di tutto quel che significavano, in uno Stato liberale, diritto e giustizia, con il conseguente rifiuto di ogni possibile spazio di reale esercizio di *juris dictio* da parte dei giudici, che non fosse quello di adesione al regime. Anzi, il giudice nazista, secondo un tale programma, doveva superare il dettato di leggi vigenti "ma contrarie" allo spirito del nazionalsocialismo, per essere anch'esso il primo dei nazisti. Con parole profondamente diverse, il ministro fascista della Giustizia Rocco disse pubblicamente, seppure nei primi anni della dittatura: "La magistratura non deve far politica di nessun genere. Noi non vogliamo che faccia politica governativa o fascista, ma esigiamo fermamente che non faccia politica antigovernativa o antifascista"⁴⁶.

In un tale quadro, i magistrati italiani in maggioranza né diventarono resistenti e oppositori al regime, né furono organici al Pnf, pronti, come i giudici nazisti⁴⁷, a piegare il diritto per realizzare la visione politica del regime. La maggior parte di essi cercò, come si è visto a titolo esemplificativo nelle decisioni riportate, di continuare a svolgere la propria funzione di *juris dictio*, parlando attraverso sentenze le cui ricostruzioni continuavano a far vivere,

pure in una certa ambigua continuità, per il ben distante impianto di valori, il precedente ordinamento dello Stato di diritto sul piano in particolare dell'ermeneutica giuridica⁴⁸.

L'insegnamento è quello espresso dallo stesso Calamandrei nel 1942: il giudice, "anche quando il contenuto della legge gli fa orrore", interpreta e applica le leggi "anche se il cuore le maledice e ne affretta col desiderio l'abolizione"⁴⁹.

Non vi era spazio in realtà, per un'azione antifascista dei giudici, che volesse sovvertire il regime, ordine costituito in quella forma di Stato, se non lasciando la magistratura e aderendo alla Resistenza. Non vi poteva essere spazio, in un regime liberticida e autoritario, neppure per la disubbidienza civile e la disapplicazione di leggi (fasciste) in vigore nell'ordinamento. Ma rimaneva lo spazio tipico, coesistente allo svolgimento di una vera attività giurisdizionale, che non si riducesse solo a una parvenza di processo e giustizia: era il giudice, e non il regime, a trarre dalla legge la norma attraverso l'ermeneutica, a interpretare il fatto processuale e poi ad applicare in autonomia la norma ricavata a quel fatto.

Non si può forse definire resistenza la giurisprudenza richiamata, che non attenuava le responsabilità di una nazione e di un popolo, a partire dalle sue classi dirigenti ed *élite* culturali, di cui soprattutto gli alti gradi della magistratura erano espressione. Pur tuttavia, quella giurisprudenza, che cercò di applicare le leggi fasciste e le stesse leggi "razziali" in coerenza con i principi dell'ordinamento liberale, se non fu resistenza, può forse essere vista come una forma di "opposizione"⁵⁰, o almeno come una forma di "esistenza" della giurisdizione, non ridotta a mero simulacro come nello Stato nazista; ovvero come una forma di "persistenza" di una giurisdizione, che cercava di muoversi nello spazio giuridico dato, facendo ricorso alle sue regole tecniche, alle sue forme e al formalismo, anche nel tragico ventennio fascista, pure di fronte all'aberrazione giuridica delle cosiddette leggi razziali.

NOTE

1. Certo, il ruolo svolto dai giudici durante fascismo e di fronte alle leggi razziali è tema di complessa e non univoca lettura, su cui cfr. *Convegno di studi In occasione del giorno della memoria: "La giurisdizione e le discriminazioni razziali tra storia e attualità"*, Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, n. 161, 2014; O. Abbamonte, *La politica invisibile. Corte di Cassazione e magistratura durante il Fascismo*, Milano, Giuffrè, 2003; G. Acerbi, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, Milano, Giuffrè, 2011; A. Canarutto, *Le leggi contro gli ebrei e l'operato della magistratura*, in "La rassegna mensile di Israel" (num. speciale *Le leggi contro gli ebrei*), nn. 1-2, 1988, pp. 49 ss.; A. Meniconi, *Storia della magistratura italiana*, Bologna, Il Mulino, 2012 (in particolare la parte seconda dedicata al periodo fascista); G. Speciale, *Giudici e razza nell'Italia fascista*, Torino, Giappichelli, 2007. Sul ruolo del Consiglio di Stato, v. *La giustizia amministrativa ai tempi di Santi Romano presidente del Consiglio di Stato*, Torino, Giappichelli, 2004 e ivi, in particolare, G. Melis, *Il Consiglio di Stato ai tempi di Santi Romano*, pp. 39 ss., L. Mazarolli, *La protezione del cittadino*, pp. 261 ss. e, se si vuole, A. Patroni Griffi, *Il Consiglio di Stato ed il regime fascista*, in *Le grandi decisioni del Consiglio di Stato*, a cura di A. Sandulli e G. Pasquini, prefazione di S. Cassese, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 174 ss.

2. Un'attenta ricostruzione della giurisprudenza resa dai giudici ordinari e amministrativi sulle leggi razziali è svolta in particolare da G. Speciale, *Giudici e razza nell'Italia fascista* cit.

3. Per un resoconto generale sulla legislazione razziale, v. P. Caretti, *Il corpus delle leggi razziali, in A settant'anni dalle leggi razziali*, a cura di D. Menozzi, A. Mariuzzo, Roma, Carocci, 2010, pp. 117 ss. e *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano. Razza, diritto, esperienze*, a cura di G. Speciale, Bologna, Patron editore, 2013 (dove pure è il contributo di P. Caretti, ma v. anche G. Speciale, *Introduzione* e A. Mazzacane, *Il diritto fascista e la persecuzione degli ebrei*).

4. Cfr. S. Gentile, *La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945)*, Torino, Giappichelli, 2013.

5. V. *amplius* L. Chieffi, *La magistratura. Origine del modello costituzionale e prospettive di riforma*, Napoli, Jovene, 1998, pp. 5 ss.

6. Cfr. P. Ungari, *Studi sulla storia della magistratura*, in "Storia contemporanea", n. 2, 1970, pp. 379 ss.

7. Cfr. *amplius* la relazione a questo convegno (*R*) *esistere ancora. Memoria del male, volti del bene* di N. Lipari, *Il diritto quale crocevia fra le culture*, già pubblicata in “Rivista trimestrale di diritto processuale civile”, n. 1, 2015, pp. 1 ss.

8. E. D’Antuono nella relazione introduttiva al convegno. Ma v. dello stesso autore *Diritti umani e la memoria dei giusti*, in *Contributi alla didattica della storia del Novecento. Testimonianze e ricerche sulla Shoah*, a cura di S. Cicienia, Salerno, La Veglia, 2000, pp. 55 ss.

9. Così, G. Zanobini, *Corso di diritto amministrativo*, vol. II, *La Giustizia amministrativa*, Milano, Giuffrè, 1937, p. 10, come citato da L. Mazzaroli, *La protezione del cittadino* cit., p. 264.

10. A.C. Jemolo, *Confessioni di un giurista*, Conferenza tenuta a Messina il 26 febbraio 1947, Milano, Giuffrè, 1947, pp. 18 s.

11. G. Speciale, *L’applicazione delle leggi antisemite: giudici e amministrazione (1938-2010)*, in *Le leggi antiebraiche nell’ordinamento italiano. Razza diritto esperienze* cit., p. 216 sottolinea che “*del corpus normativo razziale essi [i giudici] ammettono il valore eccezionale, ma negano il valore rivoluzionario*”.

12. G. Acerbi, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi* cit., p. 106.

13. E precisa: “*e non di rado l’una e l’altra coincidevano, e non vorrei che una storia accomodante dimenticasse il fanatismo delle masse che pure c’era*”. A.C. Jemolo, *Confessioni di un giurista* cit., pp. 14 s.

14. E conclude: “*Dio mi è testimone che non v’è jattanza nelle mie parole*”. Tutta la vicenda è riportata nel discorso pronunciato da P. Calamandrei alla Camera dei deputati, in occasione del dibattito sul Disegno di legge relativo allo “Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia”, Seduta pomeridiana del 27 ottobre 1948, Atti parlamentari, Camera dei deputati, I legislatura, *Discussioni*, pp. 4179 s. Quando poi viene chiesto il nome, Calamandrei risponde: “*Era un giovane e non dico il suo nome: perché di questi giovani nella magistratura ve ne sono a centinaia*”.

15. Quasi talora una “mosca nocchiera del fascismo” per A. Baravelli, G. Focardi, *La Corte d’appello di Brescia durante la dittatura fascista*, in *Archivio storico della resistenza bresciana e dell’età contemporanea*, “Annali”, V, 2009, pp. 133 ss. V. poi C. Vetter, *I discorsi dei Procuratori Generali durante il fascismo*, in “*Quale storia*”, n. 2, 1980, pp. 4 ss.

16. Pronuncia riportata da G. Speciale, *Giudici e razza nell’Italia fascista* cit., pp. 63 s. Si tratta di una decisione di un pretore che, nel condannare un ebreo – che aveva fatto assumere dalla moglie non ebrea una domestica “ariana” (secondo l’orrido linguaggio dell’epoca) – ritenendo il rapporto di lavoro comunque ascrivibile al marito ebreo, nega la sospensione della relativa ammenda.

17. Ma v. *infra* la posizione del Consiglio di Stato.

18. Sul punto v. di seguito le posizioni assunte dai supremi organi giurisdizionali.

19. Sul dibattito, e relative indicazioni bibliografiche, circa la natura del Gran Consiglio, organo infine costituzionalizzato nell’ordinamento, anche nelle ricostruzioni della dottrina, e sulla “ambigua” delibera del Gran Consiglio v. G. Speciale, *Giudici e razza nell’Italia fascista* cit., p. 60.

20. Costamagna, “*vessilifero della legione apertamente schierata con la dittatura*” (secondo l’espressione di O. Abbamonte, *La politica invisibile. Corte di Cassazione e magistratura durante il Fascismo* cit., p. 11) è fautore di una “strategia retorica che tenta di fornire una doppia legittimazione, storico-politica e dottrina, alla concezione monistica e monocratica dello Stato fascista” (M. Toraldo Di Francia, *Costamagna, Carlo*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero: Diritto*, consultabile all’Url: <[21. Il caso Moscati, dall’orientamento della Corte dei conti alle critiche di Jemolo e successivi interventi di Corte di Cassazione e Consiglio di Stato, è attentamente ricostruito in G. Speciale, *Giudici e razza nell’Italia fascista* cit., pp. 65 ss., così come un’analisi delle altre più significative decisioni della Cassazione sulla legislazione razziale.](http://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-costamagna_(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto)/>). Di qui facile immaginare il profilo profondamente distante da una figura di giurista come Santi Romano, con effetti che non possono non ripercuotersi anche sulle giurisprudenze rese durante il regime dai massimi organi giurisdizionali, ordinario e amministrativo. Su cui v. <i>infra</i>.</p>
</div>
<div data-bbox=)

22. Cass., 23 febbraio 1940, in “Repertorio del Foro italiano”, 1939, voce *Israeliti*, n. 18.

23. Cass. 17 dicembre 1940, in “Il Foro italiano”, II, p. 74.

24. Cassazione 20 luglio 1947, come riportata da G. Fubini, *A 70 anni dalla promulgazione della legislazione detta razziale*, in “Stato, Chiese e pluralismo confessionale”, novembre 2008, p. 8, statoechiese.it.

25. È questa una figura di uomo e magistrato, di dirittura morale integerrima e grande vivacità culturale (fu apprezzato fotografo), che già non esitò a condannare da presidente del tribunale di Piacenza, in pieno fascismo, gli aggressori squadristi senza attenuanti. Un suo profilo biografico è *ad vocem*, in *Servitori dello Stato. Centocinquanta biografie*, a cura di G. Melis, Roma, Gangemi, 2011.

26. Come ricorda P. Severino, *Saluto del Ministro della Giustizia*, in *Convegno di studi In occasione del giorno della memoria: “La giurisdizione e le discriminazioni razziali tra storia e attualità”* cit., p. 9.

27. Corte d’Appello di Torino, sentenza 3 maggio 1939 (Rosso c. Artom, Presidente Peretti Griva, estensore Bozzi), riportata da G. Fubini, *A 70 anni dalla promulgazione della legislazione detta razziale* cit., p. 5.

28. Supportata anche da importante dottrina amministrativistica dell’epoca. G. Zanobini, *Corso di diritto amministrativo*, vol. II, *La Giustizia amministrativa* cit., p. 6 sottolinea come con la giustizia amministrativa “*attraverso l’attuazione dell’ordine giuridico generale, viene conseguita la tutela dei diritti e degli interessi individuali*”.

29. Per un parallelo tra i due Consigli di Stato cfr. D. Lochak, *Il "Conseil d'Etat" di Vichy ed il Consiglio di Stato nel periodo fascista*, in *Il Consiglio di Stato in Francia e in Italia*, a cura di Yves Mény, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 51 ss.

30. Su Santi Romano, presidente del Consiglio di Stato, peraltro voluto dallo stesso Mussolini, v. *amplius* *La giustizia amministrativa ai tempi di Santi Romano presidente del Consiglio di Stato* cit.

31. Così, G. Speciale, *Rocco, Alfredo, ad vocem*, in *Dizionario biografico*, su Treccani.it.

32. Cfr. L. Mazzaroli, *La protezione del cittadino* cit., pp. 271 s. che riporta due significative decisioni in cui la categoria degli atti politici viene fortemente ridimensionata dal Consiglio di Stato, che "esclude recisamente che il solo fine di evitare turbamenti di ordine pubblico basti a conferire il carattere politico ad un atto amministrativo".

33. V., ad esempio, Cons. Stato., sez. V, 11 luglio 1941, n. 461 (caso Falco), in "Il Foro italiano", 1941, III, p. 249.

34. Sui ricorsi intentati da ebrei stranieri colpiti dalle leggi razziali cfr. G. Speciale, *Giudici e razza nell'Italia fascista* cit., pp. 94 ss.

35. Pur in realtà rientrandosi nel campo previsto di esclusione di gravame: chi è ebreo. Cons. St., sez. IV, 28 luglio 1943, n. 281, in "Rivista di diritto pubblico", 1943, II, p. 411 nonché Cons. St., sez. IV, 16 giugno 1942, n. 261, in "Il Foro italiano", 1942, III, p. 194.

36. Cons. St., sez. V, 19 giugno 1940, n. 401, in "Il Foro amministrativo", I, 2, p. 227.

37. Cons. St., sez. IV, 2 giugno 1943, n. 181, in "Il Foro amministrativo", 1943, I, 1, p. 130.

38. È questo il noto caso Jona, Cons. St., sez. IV, 31 luglio 1940, n. 438, in "Il Foro italiano", 1941, III, p. 18.

39. Cons. St., sez. IV, 24 settembre 1941, n. 342, in "Il Foro amministrativo", I, 1, pp. 307 ss. Sulla penetrazione del fascismo anche in prestigiosa Accademia, v. F. Franceschi, *Le leggi antiebraiche del 1938 e la loro applicazione nella Facoltà giuridica della R. Università degli Studi di Roma*, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", n. 38, 2014, statoechiese.it.

40. Si tratta di una "pronuncia che testimonia ulteriormente l'atteggiamento [niente] affatto prono alla volontà politica e burocratica del Consiglio di Stato nel periodo fascista". Così A. Sandulli, *Costruire lo Stato: la scienza del diritto amministrativo in Italia, 1800-1945*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 139 s.

41. G. Melis, *Il Consiglio di Stato ai tempi di Santi Romano* cit., 46 s. Per M. D'Alberti, *La Giurisprudenza amministrativa negli anni Trenta*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", XX, n. 2, 1990, pp. 339 s. "il diritto amministrativo, soprattutto attraverso la sua giurisprudenza, ha saputo conservare una voce liberale, come dimostra l'esperienza italiana degli anni Trenta". Mentre G. Fubini, *A 70 anni dalla promulgazione della legislazione detta razziale* cit., p. 6 sottolinea che "l'orientamento liberale del Consiglio di Stato, in contrasto con l'orientamento governativo delle Giunte provinciali amministrative, emerge da molte decisioni".

42. Cfr. la decisione del 1931 relativa a un pubblico impiegato che, già colpito da dispensa a causa della partecipazione a uno sciopero e poi riammesso in servizio, veniva licenziato per scarso rendimento in seguito al ritrovamento nella sua abitazione di opuscoli sovversivi ("Caso Ruggiero", Cons. St. sez. IV n. 259 del 1931, inserita in *Le grandi decisioni del Consiglio di Stato* cit., pp. 174 ss. e già lì commentata (A. Patroni Griffi, *Il Consiglio di Stato e il regime fascista* cit.). Nella decisione, adottata nel momento forse di massimo consenso del regime, il giudice amministrativo sottolineava come un provvedimento di licenziamento per scarso rendimento era da ritenersi legittimo solo laddove la condotta dell'impiegato si concretava in un'effettiva diminuzione del rendimento lavorativo. Laddove invece il rendimento dell'impiegato, valutato, tra l'altro, come eccellente, non era stato sottoposto dall'amministrazione alla base del licenziamento per scarso rendimento. Sicché, gli addebiti mossi non giustificavano un licenziamento per scarso rendimento, in assenza di un'effettiva diminuzione delle prestazioni dell'impiegato. Di conseguenza il relativo provvedimento venne annullato perché viziato da eccesso di potere. Ed è il vizio dell'eccesso di potere, nelle sue figure sintomatiche, che diviene sempre più strutturato strumento giurisprudenziale di controllo di legittimità degli atti amministrativi.

43. Secondo l'insegnamento nella stessa manualistica dell'epoca, come da citazione *supra* riportata dal manuale di Zanobini.

44. Ma non anche totalitario, in ragione, ad esempio, del ruolo della Chiesa nel sistema educativo e, soprattutto, della presenza di istituzioni come la Corona che conservarono certe loro prerogative tanto da potersi avere un 25 luglio e un governo Badoglio nell'ambito della "legalità" di quello stesso ordinamento.

45. Come riportato tradotto da G. Speciale, *L'applicazione delle leggi antisemite: giudici e amministrazione (1938-2010)*, in *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano. Razza diritto esperienze* cit., p. 214.

46. G. Speciale, *Alfredo Rocco* cit.

47. Sino all'obbrobrio di un tribunale speciale nazista, v. H. Ortner *Il giudice boia al servizio di Hitler. La sanguinaria carriera di Roland Freisler*, Milano, Zambon Editore, 2011.

48. Con i necessari distinguo, si sottolinea come i giudici "non abdicano alla loro funzione, continuano a fare i conti con i concetti giuridici, più che con il sentimento comune". G. Speciale, *L'applicazione delle leggi antisemite: giudici e amministrazione (1938-2010)*, in *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano. Razza diritto esperienze* cit., p. 216.

49. P. Calamandrei, *La certezza del diritto e la responsabilità della dottrina*, in F. Lopez de Oñate, *La certezza del diritto*, a cura di G. Astuti, Milano, Giuffrè, 1968, p. 169, pubblicato in origine in "Rivista di diritto commerciale",

1942, I, 341 riportato anche da P. Borgna, *A proposito della "Storia della magistratura italiana" di Antonella Meniconi*, in "Questionegiustizia.it", 2 dicembre 2013.

50. Ciò soprattutto in relazione alla posizione del Consiglio di Stato, nelle decisioni sopra analizzate, e in quella della Corte di appello di Torino, ma non certo alla Suprema Corte di Cassazione. In tal senso, G. Fubini, *A 70 anni dalla promulgazione della legislazione detta razziale* cit., 7 rileva che "L'esame degli orientamenti giurisprudenziali induce ad una prima conclusione: la falsità della tesi dell'impossibilità di ogni *opposizione* sotto il fascismo. La linea adottata dai giudici torinesi e dal Consiglio di Stato induce ad affermare che chi ne aveva il coraggio e la volontà poteva ritagliarsi spazi di opposizione con risultati pratici non indifferenti".